

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

intesa a concedere un'assistenza macrofinanziaria supplementare alla Moldova

(2002/1006/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Prima di presentare la sua proposta, la Commissione ha consultato il Comitato economico e finanziario.
- (2) La Moldova si è impegnata in sostanziali riforme politiche ed economiche e sta compiendo grandi sforzi per sostenere i propri progressi nella fase di transizione.
- (3) Tra la Moldova, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra parte, è stato firmato un accordo di partenariato e di cooperazione, che è entrato in vigore il 1° luglio 1998.
- (4) Le autorità della Moldova hanno concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un programma macroeconomico nell'ambito di uno strumento di crescita e di alleviamento della povertà (PRGF) triennale, approvato nel dicembre 2000, e hanno espresso l'intenzione di proseguire tale programma nel contesto di una nuova e adeguata agevolazione di credito.
- (5) Con decisione 2000/452/CE, del 10 luglio 2000 relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Moldova ⁽²⁾, il Consiglio ha messo a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria dell'importo massimo di 15 milioni di EUR, in forma di prestito a lungo termine.
- (6) L'esposizione debitoria della Moldova nei confronti dell'estero si è fatta sempre più preoccupante, con indici elevati tra il debito e le esportazioni e tra il debito e le entrate statali.

(7) Le autorità della Moldova hanno chiesto agli Istituti finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali un'assistenza finanziaria a condizioni agevolate. In aggiunta al finanziamento dell'FMI e della Banca mondiale, resta da coprire un ingente divario finanziario residuo, così da assicurare la sostenibilità del debito estero del paese, rafforzarne le riserve e favorire gli obiettivi politici che si prefiggono le autorità con le loro iniziative di riforma.

(8) L'FMI, la Banca mondiale, la Banca di sviluppo della «Asian Development Bank» (ADB) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno organizzato, il 20 aprile 2002, una riunione ministeriale riguardante un'iniziativa a favore dei paesi a basso reddito della Comunità di Stati indipendenti (CSI), allo scopo tra l'altro di aumentare il loro sostegno finanziario a condizioni agevolate a favore dei paesi più poveri della CSI, tra i quali vi è la Moldova.

(9) La Moldova è ormai ammissibile alla concessione di prestiti a condizioni particolarmente agevolate della Banca mondiale e dell'FMI, e si trova attualmente in una situazione economica, sociale e politica particolarmente critica.

(10) In tali circostanze, e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, è opportuno che la Comunità metta a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, quale misura adeguata per aiutare il paese beneficiario nell'attuale momento critico.

(11) L'assistenza in oggetto va gestita dalla Commissione.

(12) Per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli stabiliti all'articolo 308,

⁽¹⁾ Parere reso il 5 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 181 del 20.7.2000, pag. 77.

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità mette a disposizione della Moldova un'assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, nell'intento di rendere sostenibile la situazione della bilancia dei pagamenti e di rafforzare le riserve del paese.
2. Tale assistenza avrà l'importo massimo di 15 milioni di EUR.
3. L'assistenza sarà gestita dalla Commissione in stretta consultazione con il Comitato economico e finanziario e coerentemente con ogni accordo concluso tra l'FMI e la Moldova.

Articolo 2

1. La Commissione è autorizzata a concordare con le autorità della Moldova, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, le condizioni di politica economica a cui è subordinata l'assistenza finanziaria. Tali condizioni saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. In collaborazione con il Comitato economico e finanziario e in coordinamento con l'FMI, la Commissione accerta a intervalli regolari che la politica economica della Moldova risponda agli obiettivi dell'assistenza finanziaria in oggetto e che siano soddisfatte le condizioni a cui questa è subordinata.

Articolo 3

1. L'assistenza è messa a disposizione della Moldova in almeno due quote. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2, la prima quota sarà erogata a condizione che la Moldova registri risultati soddisfacenti nell'attuazione del programma macroeconomico concordato con l'FMI nell'ambito del

programma finanziario dell'FMI inteso a ridurre la povertà ed a favorire la crescita o in ogni accordo successivo riguardante quote superiori di credito.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, la seconda e ogni altra eventuale quota saranno erogate in subordine al soddisfacente proseguimento del programma macroeconomico della Moldova, e non prima che sia trascorso un trimestre dopo il versamento della quota precedente.
3. I fondi saranno versati alla Banca nazionale della Moldova.
4. Tutti i costi correlati che la Comunità dovrà sostenere per avviare e per effettuare l'azione prevista nella presente decisione saranno posti a carico della Moldova, se del caso.

Articolo 4

Almeno una volta all'anno, entro settembre, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuterà anche l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade tre anni dopo la data della pubblicazione.
2. La decisione 2000/452/CE del Consiglio è abrogata.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio
La Presidente
L. ESPERSEN